

Repertorio aziendale n.
003859 del 15 dicembre
2023

Deliberazione del Direttore Generale n. 1277 del 6 dicembre 2023

ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA SUD EST E

COOPERATIVA SOCIALE COOPASS - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.

Acquisto prestazioni sanitarie in favore di pazienti psichiatrici autori di reato nell'ambito

del percorso regionale di superamento OPG e per l'attuazione di programmi a media

intensità riabilitativa presso la struttura residenziale psichiatrica "I Prati" di Abbadia San

Salvatore

TRA

L'Azienda Asl Toscana Sud Est, con sede legale in Arezzo, via Curtatone, 54 (C.F./P.Iva.

02236310518), di seguito denominata "Azienda", nella persona di [REDACTED]

[REDACTED] domiciliata per la carica presso la sede operativa di Siena, Piazza

Carlo Rosselli, n. 26, la quale interviene non in proprio ma esclusivamente in nome e per

conto e nell'interesse dell'Azienda nella sua qualità di Direttore U.O.C. Strutture sanitarie

pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari, a ciò delegata con Deliberazione del

Direttore Generale n. 1277 del 6 dicembre 2023, esecutiva ai sensi di legge, che la autorizza

ad impegnare legalmente, formalmente l'Azienda per il presente atto;

E

La Cooperativa Sociale Coopass – Società Cooperativa a R.L., con sede legale in

Abbadia San Salvatore, Via Suor Gemma, 5 (C.F. e P.I 00851910521), di seguito denominata

"Cooperativa" o "Struttura", rappresentata dal [REDACTED]

[REDACTED] domiciliato per la carica presso la suddetta;

RICHIAMATO

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in

materia sanitaria" e s.m.i., ed in particolare:

l'art. 8 bis comma 1, in virtù del quale le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies.

l'art. 8 bis comma 2, in virtù del quale i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi è subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale.

l'art. 8 quater comma 1, in virtù del quale l'accREDITAMENTO istituzionale e' rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

l'art. 8 quater comma 2, in virtù del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies.

l'art. 8 quinquies comma 1-bis, in virtù del quale i soggetti privati sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in

convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico (FSE) ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, le cui modalità sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7;

l'art. 8 quinquies comma 2, in virtù del quale la regione e le unità sanitarie locali, con le modalità di cui al comma 1-bis, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale;

la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, recante “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare:

l'art. 29, comma 1, in virtù del quale le prestazioni erogate all'assistito nell'ambito dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, sono finanziariamente a carico dell'azienda unità sanitaria locale di residenza del cittadino; l'istituzione pubblica o privata, diversa dall'azienda unità sanitaria locale di residenza, che ha eventualmente provveduto all'erogazione, è remunerata nella misura conseguente all'applicazione del sistema tariffario definito dalla regione;

l'art. 29, comma 3, in virtù del quale gli scambi finanziari possono avvenire in forma diretta, sulla base di apposite convenzioni o rapporti, ovvero su base regionale, attraverso procedure di compensazioni regionali;

l'art. 29, comma 5, il quale precisa che la valorizzazione delle prestazioni, ancorchè gestite tramite compensazioni regionali, è definita dalle convenzioni e dai rapporti tra Aziende

Sanitarie e tra queste e le istituzioni private e non può comunque essere superiore alle tariffe massime definite dalla Regione;

l'art. 29, comma 6, in virtù del quale la Giunta regionale, (...) , può sottoporre il sistema di erogazione delle prestazioni da parte delle aziende sanitarie e delle istituzioni private a vincoli quantitativi circa il volume delle prestazioni ammesse, ovvero a vincoli finanziari tramite la determinazione di tetti di spesa e specifiche modalità di applicazione del sistema tariffario (...);

la **Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51**, recante “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” e successive modifiche ed integrazioni;

il **DPGR 16 settembre 2020, n. 90/R** “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79” ed in particolare l'Allegato A – Scheda D3, recante “Requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici specifici previsti per presidi di tutela salute mentale: struttura residenziale e psichiatrica”, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

1) SRP.1 STRUTTURE PER TRATTAMENTI TERAPEUTICI RIABILITATIVI A CARATTERE INTENSIVO per pazienti con disturbo psicopatologico grave e gravi compromissioni del funzionamento personale e sociale, per i quali si ritengono efficaci interventi ad alta intensità terapeutico riabilitativa. L'attuazione di programmi è ad alta intensità di cura, con attività clinica intensa, sia in termini psichiatrici che psicologici e la prevalenza delle attività strutturate di riabilitazione rispetto a quelle di risocializzazione. Durata massima del programma non superiore a 18 mesi, prorogabile fino a 6 mesi, con motivazione scritta e concordata con il Centro di Salute Mentale di riferimento. Possono

essere programmate modalità di inserimento rivolte a situazioni di acuzie, post-acuzie e sub-acuzie della durata massima di 3 mesi. Capacità massima 12 posti letto.

2) SRP.2 A STRUTTURE PER TRATTAMENTI TERAPEUTICO-RIABILITATIVI A CARATTERE ESTENSIVO – AD ALTA INTENSITA' ASSISTENZIALE per pazienti con compromissioni del funzionamento personale e sociale gravi o di gravità moderata ma persistenti ed invalidanti con tendenza alla cronicizzazione, per i quali si ritengono efficaci trattamenti terapeutico riabilitativi e di assistenza da attuare anche in programmi a media intensità riabilitativa e di più lunga durata, anche finalizzati a consolidare un funzionamento adeguato alle risorse personali. Durata massima del programma non superiore a 36 mesi, prorogabile di altri 12 mesi con motivazione scritta e motivata con il Centro di Salute Mentale di riferimento. Capacità massima 12 posti letto;

il **Decreto Ministero della Salute 19 dicembre 2022** e s.m.i. “Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”

la **Deliberazione Giunta regionale 9 ottobre 2023, n. 1150** “DGRT n. 967 del 7 agosto 2023 “Recepimento disposizioni DM Ministero della Salute del 19 dicembre 2022 - Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2022 - prime linee di indirizzo applicative alle strutture sanitarie, pubbliche e private: revoca e nuovo recepimento”, che individua la data del 31 gennaio 2024 quale termine per l’attestazione dei seguenti requisiti:

Allegato A Requisiti per il rilascio di nuovi accreditamenti;

Allegato B Requisiti per la selezione dei soggetti privati in relazione agli accordi contrattuali;

la **Deliberazione Giunta regionale 9 dicembre 2014, n. 1127** “Le strutture residenziali psichiatriche e l'abitare supportato. Linee di indirizzo e promozione di progettualità con assegnazione di risorse alle Aziende USL”, con il quale si forniscono indirizzi per promuovere un sistema di offerta di residenzialità per utenti adulti, omogenea sul territorio

nazionale, funzionale ai percorsi individualizzati e strutturata sia per intensità di trattamento sia per programmi e tipologie di intervento correlati alla patologia e complessità dei bisogni, approvandone le linee di indirizzo e promozione di progettualità e con assegnazione di risorse alle Aziende Usl;

il **Decreto Legge 22 dicembre 2011, n. 211** “Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle Carceri”, convertito con modificazioni dalla Legge 17 febbraio 2012, n. 9, che ha disposto, all’art. 3 ter, il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), prevedendo che in ciascuna Regione, le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a Casa di cura e custodia (CCC), siano eseguite esclusivamente all’interno di apposite strutture sanitarie residenziali deputate ad accogliere i soggetti a cui è applicata dal magistrato tale misura, fermo restando che le persone non più ritenute socialmente pericolose devono essere dimesse e prese in carico, sul territorio, dal dipartimento di salute mentale;

il **Decreto del Ministero della Salute del 1 ottobre 2012**, che fissa i requisiti strutturali, tecnologici organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in OPG e/o l’assegnazione a CCC;

la **Deliberazione Giunta regionale 26 agosto 2013, n. 715** “Percorso regionale di superamento dell’ospedale psichiatrico giudiziario ai sensi dell’art. 3 ter del D.L. 211/2011 convertito della Legge 17 febbraio 2012, n. 9”, con la quale è stato approvato il percorso regionale di superamento dell’ospedale psichiatrico giudiziario, per garantire la presa in carico dei pazienti toscani presenti in OPG, con interventi atti a incrementare la realizzazione di percorsi terapeutici riabilitativi e a favorire misure alternative all’internamento giudiziario;

la **Deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2015, n. 231** “DGR 715/2013 - integrazione del programma relativo al percorso regionale di superamento dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario”, con la quale è stata approvata l'integrazione del programma

relativo al percorso regionale di superamento dell'ospedale psichiatrico giudiziario, approvato con delibera DGR 715/2013, prevedendo espressamente la realizzazione di moduli residenziali ad alta intensità assistenziale;

la **Deliberazione della Giunta regionale 30 marzo 2015 , n. 380** “Percorso regionale di superamento dell'Ospedale psichiatrico giudiziario: rimodulazione”, che approva, tra l’altro, il quadro delle residenze individuate a livello regionale, nel quale risulta inserita la struttura de “I Prati” di Abbadia San Salvatore;

la **Deliberazione Giunta regionale 27 aprile 2015, n. 565** “Percorso di superamento dell'ospedale psichiatrico giudiziario: modifica elenco residenze sanitarie destinate ad accogliere i pazienti internati”, adottata ad integrazione della Deliberazione Giunta regionale 30 marzo 2015, n. 380, che rivede il quadro delle residenze individuate a livello regionale, tra le quali risulta confermata la struttura de “I Prati” di Abbadia San Salvatore;

la **Deliberazione del Direttore Generale Azienda Usl Tse 10 novembre 2020, n. 1255** “Accordo contrattuale tra Ausl Tse e Cooperativa Sociale Coopass per l'acquisto di prestazioni sanitarie in favore di pazienti psichiatrici autori di reato nell'ambito del percorso regionale di superamento OPG e per l'attuazione di programmi a media intensità riabilitativa presso la struttura residenziale psichiatrica "I Prati" di Abbadia San Salvatore - Adozione schema”, valido per gli anni 2021/2022, rinnovato per l’anno 2023 con Deliberazione del Direttore Generale Azienda Usl Tse 21 dicembre 2022, n. 1599;

PREMESSO

CHE, in attuazione della normativa vigente, sopra richiamata, il percorso di Autorizzazione all’apertura ed esercizio e Accreditemento istituzionale della struttura “I Prati” ha previsto due procedimenti amministrativi distinti, uno per il modulo per pazienti con disturbi psichici autori di reato in forma di struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutici riabilitativi a carattere intensivo, codice SRP.1, e l’altro per il modulo per trattamenti

terapeutici riabilitativi a carattere estensivo - ad alta intensità assistenziale, codice SRP.2 A;

CHE la Cooperativa Sociale Coopass è in possesso dell'Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio e dell'Accreditamento istituzionale per il processo di salute mentale erogato nella struttura sanitaria residenziale denominata "I Prati", e ubicata ad Abbadia San Salvatore in Località Zaccaria, n. 150, per le funzioni erogate dal modulo SRP.1, che viene destinato all'accoglienza di pazienti psichiatrici autori di reato nell'ambito del percorso regionale di superamento dell'OPG, come di seguito rubricate:

- SRP.1, con provvedimento SUAP Associato Amiata-Val D'Orcia, prot. n. 5045 del 24 marzo 2017, per n. 10 posti letto;
- SRP.1, con Decreto dirigenziale Settore Qualità dei Servizi e Reti Cliniche n. 10245 del 26 maggio 2022;

CHE la Cooperativa Sociale Coopass è in possesso dell'Autorizzaione all'esercizio e dell'Accreditamento istituzionale per le funzioni erogate dal modulo SRP.2A (Struttura residenziale psichiatrica terapeutico riabilitativa a carattere estensivo e ad alta intensità assistenziale per adulti), ubicato anch'esso ad Abbadia San Salvatore in Località Zaccaria, n. 150, come di seguito rubricati:

- SRP.2A, con provvedimento SUAP Associato Amiata-Val D'Orcia, Provvedimento conclusivo del procedimento unico, rilasciato il 21 marzo 2019, per n. 8 posti letto;
- SRP.2A, con Decreto dirigenziale Settore Qualità dei Servizi e Reti Cliniche n. 10245 del 26 maggio 2022;

CHE l'Azienda ha valutato necessario, in relazione al suo fabbisogno, avvalersi della Cooperativa per la prosecuzione di trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere intensivo, per pazienti psichiatrici autori di reato con misure di sicurezza non detentive, e trattamenti terapeutici riabilitativi a carattere estensivo - ad alta intensità assistenziale, tenuto conto dell'esperienza fino ad oggi maturata, che ha consentito, tra l'altro, una riqualificazione dei

servizi residenziali, come previsto dagli atti di programmazione regionale, nonché incrementare la realizzazione di percorsi terapeutici riabilitativi atti a favorire misure alternative all'internamento giudiziario, con ottimi risultati dal punto di vista clinico e assistenziale, come attestato dal Direttore UOC Psichiatria Area Provinciale Senese, con propria nota del 16 novembre 2023, disponibile in atti;

CHE l'Azienda non dispone, nella Zona Valdichiana Amiata Val d'Orcia, di strutture residenziali destinate a persone con disturbi psichici, inclusi i pazienti psichiatrici autori di reato, né sussistono altre strutture private accreditate in zona, che possano assicurare l'erogazione dei servizi oggetto del presente Accordo contrattuale;

CHE la Struttura di pertinenza della Cooperativa Sociale Coopass a r. l., essendo l'unica a livello aziendale per pazienti autori di reato e l'unica presente nella Zona Valdichiana Amiata Val d'Orcia per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo, risulta di fatto sottratta dall'applicazione delle norme sull'individuazione del contraente introdotte dalla legge 5 agosto 2022, n. 118, di modifica del decreto legislativo 502/1922 e ss (art. 8 quinquies comma 1- bis poc'anzi richiamato);

CHE pur operando la Struttura in un regime di privativa per quanto attiene il trattamento terapeutico riabilitativo a carattere estensivo ed essendo inserita nel quadro regionale delle residenze, per quanto attiene l'assistenza ai pazienti psichiatrici autori di reato, ciò non esclude l'applicazione degli ulteriori requisiti di sicurezza, appropriatezza, qualità, introdotti con Decreto Ministero della Salute 19 dicembre 2022 e s.m.i. e recepiti a livello regionale con Deliberazione Giunta Regionale 9 ottobre 2023, n. 1150, a cui la medesima Struttura è tenuta parimenti ad uniformarsi, secondo le tempistiche previste a livello regionale;

CHE la Cooperativa si è resa disponibile a garantire l'offerta della propria collaborazione, per la quantità e la qualità delle prestazioni richieste dall'Azienda, agli stessi patti, condizioni e tariffe, come da nota di posta elettronica del 3 novembre 2023;

CHE le Parti, di comune accordo, ritengono opportuno definire i volumi di attività ed i tetti di spesa per il triennio 2024/2026, cercando di favorire il rafforzamento del percorso di integrazione operativa tra struttura pubblica e privata, per garantire unitarietà e coerenza al percorso terapeutico e per ridurre le mobilità sanitaria passiva di utenti verso le altre strutture residenziali e psichiatriche, consolidando e sviluppando gli obiettivi raggiunti negli anni precedenti;

**TUTTO CIO' RICHIAMATO E PREMESSO TRA LE PARTI COME SOPRA
COSTITUITE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 - PREMESSE

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Accordo contrattuale e ne costituiscono il primo patto.

2. Le Parti reciprocamente convengono che gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - OGGETTO

1. L'Azienda, in virtù del presente Accordo contrattuale, si avvale della residenza denominata "I Prati", con sede in Abbadia San Salvatore, Loc. Zaccaria, di proprietà della Cooperativa, che accetta, per l'erogazione di servizi psichiatrici per conto del Servizio Sanitario Regionale, in favore di cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda, nei due moduli organizzativi di seguito descritti, per ciascuno dei quali si indica la ricettività massima:

- SRP.1 Struttura per trattamenti terapeutici riabilitativi a carattere intensivo, fino ad un massimo di n. 10 posti letto, per l'accoglienza di pazienti psichiatrici autori di reato nell'ambito del percorso regionale di superamento dell'OPG, con misure cautelari non detentive di libertà vigilata, volta a garantire una risposta terapeutico riabilitativa alternativa all'internamento giudiziario;

-	SRP.2 A Struttura per trattamento terapeutico riabilitativi a carattere estensivo, ad alta intensità assistenziale, per n. 8 posti letto, per l'attuazione di programmi a media intensità riabilitativa, che prevedono attività clinica di minore intensità e una maggiore presenza di attività di riabilitazione.	
2.	Il presente Accordo contrattuale è unico ed ha validità in ambito regionale e nazionale, in riferimento, rispettivamente alle attività erogate in favore di utenti dei altre aziende sanitarie della Regione Toscana e di utenti di aziende sanitarie di altre regioni.	
3.	Qualora, all'interno della capacità ricettiva sopra indicata rimangano posti inutilizzati da parte dell'Azienda, le prestazioni potranno essere erogate anche a pazienti residenti in ambiti territoriali di competenza di altre aziende sanitarie, previa impegnativa e fatturazione entrambe dirette.	
Art. 3 - DOTAZIONE STRUTTURALE		
1.	I due moduli presenti all'interno della residenza "I Prati" operano in continuità strutturale e funzionale entro gli spazi della medesima struttura.	
2.	I locali sono strutturati, arredati ed in possesso delle necessarie certificazioni di conformità degli impianti, come previsto dai Requisiti strutturali e tecnologici generali, di cui alle norme regionali di autorizzazione ed accreditamento, come di seguito riportato.	
-	conformità alle direttive del D.Lgs n. 81/2008;	
-	dotati di camere da un letto con bagno e ausili di protezione tali da impedire lo scavalco. Le camere sono collocate allo stesso piano ed è prevista una postazione riservata per il personale che presta servizio notturno;	
-	dotati per ciascun modulo dei seguenti locali:	
-	1 cucina a norma e attrezzata per la preparazione dei pasti, con idonea dispensa;	
-	una sala da pranzo;	
-	una sala soggiorno polivalente per attività varie e un ripostiglio;	

- spogliatoi e servizi igienici per il personale;
- un locale per gli operatori della struttura ed attività amministrative;
- un locale per colloqui personali e riservati;
- una stanza per l'ambulatorio per le visite mediche;
- un locale riservato alla medicheria con armadio farmaceutico a norma;
- spazi per fumatori (per non far sembrare che si possa fumare in camera);
- area esterna a verde accessibile per gli utenti.

3. Per la struttura SRP.1, la Cooperativa garantisce idonei sistemi di sicurezza all'interno della Struttura ed in particolare:

- protezione degli accessi alla struttura, in modo da non renderli liberi;
- impianto di video-sorveglianza negli spazi comuni ed esterni.

4. La Cooperativa si impegna altresì a mettere comunque in atto qualsiasi sistema di sicurezza richiesto dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 4 - DOTAZIONE DI PERSONALE

1. L'offerta assistenziale è assicurata in un orario di apertura sulle 24 ore in regime residenziale per entrambi i moduli assistenziali in modo continuativo nei giorni feriali e festivi.

2. La Cooperativa assicura per ciascun modulo, che le prestazioni oggetto del presente contratto sono svolte da personale qualificato, in possesso dei requisiti di legge e nel pieno rispetto del codice di deontologia delle diverse professionalità impiegate, senza determinare situazioni di incompatibilità previste dalla normativa nazionale vigente, tutto ciò anche per il personale addetto in modo temporaneo. In particolare, per il profilo di educatore professionale, è assicurato il possesso dei requisiti individuati dai DM 10 febbraio 1984 e dal DM 8 ottobre 1998, n. 520, o, in alternativa, il possesso del titolo di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica o di titolo di Terapista occupazionale, rilasciato da ente pubblico.

3. Per la struttura SPR.1, la Cooperativa mette a disposizione una équipe multiprofessionale

comprendente personale socio-sanitario, composta dalle seguenti professionalità, per ciascuna

delle quali si indica il monte orario settimanale:

- Direttore sanitario	n. ore settimanali: 8
- Medico psichiatra	n. ore settimanali: 14
- Psicologo clinico	n. ore settimanali: 23
- Infermiere	n. ore settimanali: 126
- Educatore professionale	n. ore settimanali: 110
- OSS	n. ore settimanali: 168

4. La Cooperativa garantisce inoltre di avvalersi di un professionista medico psichiatra

esperto per attività di supervisione professionale sul gruppo di lavoro e sui singoli progetti

terapeutici. Tale professionista deve avere curriculum adeguato dove risulti di aver già svolto

attività di supervisione e non può avere rapporti di dipendenza con il Servizio Sanitario della

Regione Toscana.

5. Per la struttura SPR 2A, la Cooperativa mette a disposizione una équipe multiprofessionale

comprendente personale socio-sanitario, composta dalle seguenti professionalità, per ciascuna

delle quali si indica il monte orario settimanale:

- Direttore sanitario	n. ore settimanali: 4
- Medico psichiatra	n. ore settimanali: 6
- Psicologo clinico	n. ore settimanali: 12
- Infermiere	n. ore settimanali: 42
- Educatore professionale	n. ore settimanali: 46
- OSS	n. ore settimanali: 175

6. Nell'orario notturno 20.00-8.00, la Cooperativa organizza il proprio personale in modo tale da assicurare la presenza di n. 1 infermiere e n. 1 OSS per la struttura SPR.1 e n. 1 OSS per la struttura SPR 2A .

7. Il Direttore sanitario della Struttura è in possesso di Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia, con specializzazione in Psichiatria.

8. Nei casi di assenza, a qualunque titolo, del personale, la Cooperativa è tenuta, a proprie spese, alla sostituzione immediata in modo da assicurare la continuità dell'erogazione delle prestazioni.

9. La Cooperativa è responsabile esclusiva del proprio personale ed è tenuta ad attivare le modalità di contratto di lavoro secondo le norme vigenti in materia. La Struttura si impegna, pertanto, al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici contratti di lavoro, relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo della convenzione. Non sono ammessi patti in deroga, anche se previsti da accordi interni alla Cooperativa, sia nei confronti dei dipendenti sia nei confronti dei soci-lavoratori.

10. La Cooperativa si impegna alla formazione permanente e all'aggiornamento del personale. Gli operatori possono partecipare anche ai corsi di formazione specifici programmati nel Piano di Formazione annuale dell'Azienda, con oneri posti a carico della Cooperativa medesima.

11. La Cooperativa individua tra il proprio personale un Coordinatore, che svolge funzioni di coordinamento organizzativo generale in tutte le sue attività, allo scopo di assicurare il buon andamento generale della vita comunitaria, di garantire il benessere psicofisico degli ospiti. Inoltre il Coordinatore:

- risponde della completa realizzazione dell'Accordo contrattuale e del personale messo a disposizione dallo stesso, assicurando la copertura dei turni di servizio secondo le

	modalità organizzative indicate dal Direttore Sanitario della Struttura;	
	- assume la responsabilità logistica ed organizzativa;	
	- coadiuva il Direttore Sanitario nella programmazione delle attività di accudimento,	
	assistenza e gestione giornaliera della struttura;	
	- coadiuva il Direttore Sanitario nella funzione di collegamento con le équipe curanti	
	inviati, per le verifiche previste nei progetti individualizzati;	
	- partecipa alle riunioni collettive di verifica sull'andamento generale della struttura;	
	- si coordina con il medico psichiatra della struttura e con il Direttore Sanitario per la	
	verifica della governance complessiva e per la gestione di eventi clinici avversi;	
	- collabora per la gestione del rischio clinico e per l'attivazione degli strumenti di audit e	
	dei MMR necessari;	
	- svolge una funzione generale di raccordo tra i singoli utenti, gli operatori dei servizi	
	territoriali inviati, i loro familiari e/o legali rappresentanti;	
	12. Gli operatori tengono un diario giornaliero delle attività svolte, collaborano alla raccolta	
	delle informazioni professionali previste dal sistema informativo della salute mentale,	
	segnalano prontamente in tempo reale per via breve al gruppo curante di riferimento qualsiasi	
	situazione che appaia significativa, partecipa attivamente alle verifiche del progetto	
	individualizzato.	
	Art. 5 - DOTAZIONE STRUMENTALE	
	1. La Cooperativa, nell'espletamento del servizio, utilizza esclusivamente idonee	
	apparecchiature, strumentazioni e materiale di consumo di propria disponibilità, conformi alla	
	normativa regionale in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e di	
	accreditamento istituzionale, con particolare riferimento all'idonea conservazione dei farmaci	
	e per la gestione di emergenze-urgenze cliniche.	
	Art. 6 - SISTEMA DI SICUREZZA, APPROPRIATEZZA, QUALITA'	

1. La Società si impegna ad implementare la propria organizzazione interna, ove necessario, al fine di assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza, appropriatezza, qualità introdotti nel sistema toscano dalla Deliberazione Giunta regionale 9 ottobre 2023, n. 1150 – Allegato B, di seguito richiamati:

- disponibilità di un Sistema di Reporting and Learning per l'identificazione, l'analisi, la valutazione e la prevenzione del rischio clinico, in conformità al requisito 5.1.COM.8 “Sistema di Reporting and Learning” del DD n. 2044/2017;
- disponibilità di un Piano di miglioramento della struttura, elaborato sulla base delle informazioni derivanti dal sistema di reporting and learning, dalla valutazione degli esiti, dalla valutazione della applicazione di protocolli, dai dati sulle infezioni, e da altre fonti (ad es. reclami degli utenti, valutazioni degli utenti, dati di clima interno, ecc), in conformità al requisito 5.1.COM.11 “Piano di miglioramento della struttura” del DD n. 2044/2017;
- effettuazione dei monitoraggi relativi agli indicatori di appropriatezza pertinenti alla Struttura;
- disponibilità di applicativi in grado di integrarsi con i sistemi regionali in essere (RFC 160), al fine di assicurare completezza e tempestività nell'alimentazione dei flussi informativi previsti a livello nazionale e regionale;
- disponibilità di un sistema di monitoraggio delle apparecchiature in dotazione ed alla relativa vetustà;
- adeguamento dei propri sistemi alle specifiche indicate dalle Linee Guida di attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (Decreto del 20 Maggio 2022 GU del 11.07.2022 n. 16). L'adeguamento della Struttura alla normativa in materia di fascicolo sanitario elettronico sarà valutato a seguito dell'adozione da parte di Regione Toscana del decreto di attuazione della Deliberazione Giunta regionale n.

	1150 del 9 ottobre 2023, contenente la modulistica e le modalità di corretta	
	attestazione dei requisiti;	
	- regolarità nella sottoscrizione e nell'esecuzione di precedenti accordi contrattuali e	
	rispetto dei budget eventualmente già assegnati in precedenza;	
	- regolarità nel rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle	
	informazioni previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 41, commi 5 e 6, del	
	d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 tramite l'inserimento delle informazioni nel proprio sito	
	internet.	
	4. Il sistema di sicurezza, appropriatezza, qualità di cui al presente articolo dovrà essere	
	operativo a partire dal 31 gennaio 2024, come previsto dalla Deliberazione Giunta regionale	
	9 ottobre 2023, n. 1150.	
	Art. 7 – FUNZIONI RISERVATE ALL'AZIENDA	
	1. Considerato che l'accesso l'interno della Struttura "I Prati" avviene esclusivamente in base	
	al progetto terapeutico - riabilitativo individualizzato (PTRI), come meglio precisato più	
	avanti, sono riservate all'Azienda, relativamente alle attività dei moduli SRP.1 e SRP.2, le	
	seguenti funzioni:	
	a) monitoraggio dell'andamento del servizio assicurato dalla Cooperativa e del rispetto delle	
	norme del presente Accordo contrattuale tramite il Direttore U.O.C. Psichiatria Area	
	Provinciale Senese, o suo delegato;	
	b) monitoraggio di ciascun progetto terapeutico riabilitativo individualizzato, tramite il	
	Dirigente medico psichiatra della Unità Funzionale Salute Mentale Adulti, inviante.	
	Art. 8 - TETTI DI SPESA	
	1. Per l'inserimento di utenti dell'Azienda, presso la struttura de "I Prati", l'importo massimo	
	teoricamente conferibile per il periodo di vigenza del presente Accordo contrattuale è	
	determinato in € 1.362.304,49 annui, di cui € 907.036,00 per il modulo SPR.1 e € 455.268,49	

per il modulo SPR.2, definito in base alla dotazione massima di posti letto nei due moduli e le tariffe giornaliere indicate all'articolo successivo ed il tasso di occupazione relativo all'anno 2022.

2. L'attività erogata in favore di utenti di altre aziende sanitarie della Regione Toscana e di aziende sanitarie di altre regioni sono escluse dal tetto di spesa di cui al presente articolo. Tali categorie di utenti accedono ai servizi oggetto del presente Accordo contrattuale, senza precisi vincoli di spesa, in base alle tariffe indicate dall'articolo successivo.

Art. 9 - TARIFFE

1. L'accesso degli utenti dell'Azienda ai servizi oggetto del presente Accordo contrattuale avvengono in base alle seguenti tariffe giornaliere, da corrispondere per giornata di effettiva presenza, calcolate in base al costo orario di ogni singola professionalità, come definito dal DM Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2 ottobre 2013, recante "Determinazione del costo orario del lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo - Cooperative sociali", rapportato al monte orario di presenza stabilito e ai costi generali di gestione e ammortamento della struttura, come desunte dall'esperienza pluriennale di rapporti con l'Azienda:

- SPR.1: € 254,00 giornaliere, esente Iva, in quanto prestazione sanitaria, ai sensi dell'art. 10, punto 18) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- SPR.2A: € 157,67 giornaliere, esente Iva, in quanto prestazione sanitaria, ai sensi dell'art. 10, punto 18) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Le tariffe sono omnicomprensive e da corrispondere, per ogni utente presente, per le prestazioni oggetto della presente Accordo contrattuale, anche in relazione ad ospiti provenienti da altra Azienda sanitaria, con oneri a carico di quest'ultima.

3. In considerazione dei costi fissi sostenuti dalla Cooperativa, e per i soli posti riservati all'Azienda, durante il periodo di validità del progetto terapeutico - riabilitativo individualizzato (PTRI) degli assistiti, le brevi interruzioni della permanenza nella struttura, non superiori a 10 (dieci) giorni consecutivi, danno luogo a conservazione del posto con decurtazione nella retta della sola misura corrispondente alla quota per la giornata alimentare, individuata in € 9,00 per ospite, purché validate dal Dirigente medico psichiatra della Unità Funzionale Territoriale DSM inviante, nei casi in cui:

- siano previste nel progetto terapeutico - riabilitativo individualizzato (PTRI);
- siano dovute a ricovero ospedaliero;
- siano dovute a cause impreviste.

4. Eventuali interruzioni ulteriori ai 10 (dieci) giorni consecutivi daranno luogo a conservazione del posto con pagamento della quota corrispondente al 50%, per la durata di 30 giorni a decorrere dalla interruzione, della retta, previa validazione del Dirigente medico psichiatra della Unità Funzionale Territoriale DSM inviante.

5. Le clausole di cui ai commi precedenti non si applicano nell'ipotesi in cui i posti riservati all'Azienda vengano occupati da residenti in ambiti territoriali di altre Aziende sanitarie.

Art. 10 - MODALITA' DI ACCESSO

1. Per il modulo SPR.1, l'accesso è riservato a pazienti con disturbi psichiatrici autori di reato con misure di sicurezza non detentive, maggiorenni di età, di norma inferiore a 65 anni, residenti prioritariamente nel territorio della Azienda, al fine di garantire una risposta terapeutico riabilitativa in struttura intermedia nell'ambito dei percorsi regionali di superamento dell'OPG, di dimissione dalle REMS-D, o comunque pazienti provenienti dal territorio che sono inviati in struttura con una misura giudiziaria cautelare di tipo non detentiva. Pertanto al suddetto modulo possono accedere solo utenti inviati con misura di libertà vigilata non detentiva. L'accesso avverrà su Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e

su proposta del Unità Funzionale Territoriale DSM competente territorialmente ed accettazione da parte del Direttore Sanitario della struttura, che ha funzioni di coordinamento del percorso di accesso. Ogni utente accede al modulo con un progetto terapeutico - riabilitativo individualizzato (PTRI), sottoscritto dal Direttore della Unità Funzionale Territoriale DSM competente territorialmente, in coerenza con le misure di sicurezza promosse dall'Autorità Giudiziaria.

2. Per il modulo SPR.2A, ogni utente accede in base ad un progetto terapeutico - riabilitativo individualizzato (PTRI) globale e con un programma di trattamento da svolgere nella struttura, sottoscritto dal Direttore della Unità Funzionale Territoriale DSM competente territorialmente. Le modalità di ammissione, di gestione del programma e di dimissione dalla struttura sono definiti nella procedura aziendale SMP20-Gestione Strutture residenziali.

3. Il progetto terapeutico-riabilitativo individualizzato (PTRI), predisposto per l'ingresso in entrambi i moduli assistenziali dall'Unità Funzionale Territoriale DSM competente territorialmente, è autorizzato dal Direttore U.O.C. Psichiatria Area Provinciale Senese, sia per pazienti provenienti dalla Ausl Toscana Sud Est sia per pazienti provenienti da altre Aziende Sanitarie, così come ogni dimissione. Le Parti danno atto che non sono possibili ingressi gestiti direttamente dalla Cooperativa.

4. L'ingresso in entrambi i moduli assistenziali deve ricevere anche l'autorizzazione del Direttore Sanitario della Struttura che può, con motivate argomentazioni che ne comprovino la criticità, segnalare al Direttore U.O.C. Psichiatria Area Senese, la non opportunità di procedere all'accoglimento presso la struttura di un determinato utente.

5. Per ogni utente inserito viene individuato un Dirigente medico psichiatra della Unità Funzionale Territoriale DSM inviante, responsabile del percorso diagnostico-terapeutico e un Operatore della struttura organizzativa inviante l'utente, con funzioni di responsabile del percorso assistenziale, con modalità di "case manager".

6. In caso di utenti non residenti in ambito aziendale, i provvedimenti di cui sopra, relativi alla redazione del progetto terapeutico-riabilitativo individualizzato (PTRI), alla individuazione del responsabile del percorso diagnostico-terapeutico e del percorso assistenziale, sono concordati tra il Servizio inviante e il Direttore Sanitario della Struttura.

Art. 11 - PERMANENZA NELLA STRUTTURA SPR.1

1. Il progetto terapeutico riabilitativo individualizzato, con la definizione del percorso assistenziale, gli obiettivi del trattamento, la durata complessiva, le modalità di verifica, una descrizione della tipologia/intensità degli interventi specifici ritenuti necessari, viene attuato dalla Cooperativa. Nel PTRI viene pianificata la gestione dei rapporti tra le parti coinvolte nel percorso, con particolare riferimento alle eventuali funzioni di tramite tra l'Autorità Giudiziaria promotrice delle misure di sicurezza e la Struttura quale esecutrice del piano di trattamento allestito di conseguenza.

2. Alla scadenza del periodo indicato, o comunque con frequenza almeno trimestrale, il Direttore della Unità Funzionale Territoriale DSM inviante, d'intesa con il Dirigente medico psichiatra responsabile del percorso diagnostico-terapeutico, procede alla verifica del caso e, a seguito di disposizioni dell'Autorità Giudiziaria inviante, provvede:

- alla proroga del percorso riabilitativo indicandone i tempi e le successive date di verifica;
- ad una diversa collocazione dell'utente, in coerenza con le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

3. In caso di utenti toscani non residenti in ambito aziendale, i provvedimenti di cui sopra, relativi ad eventuali proroghe, aggiornamenti, modifiche di piani individuali o diverso collocamento, sono concordati tra il Servizio inviante e il Direttore Sanitario della Struttura.

4. La permanenza degli utenti presso la Struttura ha di norma una durata non superiore a 18 mesi, prorogabili di ulteriori 6 mesi con adeguata motivazione da parte dal Direttore della Unità Funzionale Territoriale DSM inviante per gli utenti dell'Azienda e dal Servizio inviante

per gli utenti provenienti dalle altre Aziende sanitarie, a seguito di disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

5. La Struttura, tenuto conto delle esigenze individuali dei soggetti inseriti, assicura, di concerto con le indicazioni della Autorità Giudiziaria, la programmazione operativa, la gestione e il monitoraggio dell'attività svolta.

6. La proroga della permanenza all'interno della Struttura SRP. 1 è autorizzata dal Direttore U.O.C. Psichiatria Area Senese, sia per pazienti provenienti dalla Ausl Toscana Sud Est sia per pazienti provenienti da altre Aziende Sanitarie.

Art. 12 - PERMANENZA NELLA STRUTTURA SPR.2A

1. Il progetto terapeutico riabilitativo individualizzato, predisposto dal Direttore della Unità Funzionale Territoriale DSM inviante, con la definizione del percorso assistenziale, gli obiettivi del trattamento, la durata complessiva, le modalità di verifica, una descrizione della tipologia/intensità degli interventi specifici ritenuti necessari, viene attuato dalla Cooperativa. Nel PTRI viene pianificata la gestione dei rapporti tra la Unità Funzionale Territoriale DSM inviante e la Struttura quale esecutrice del piano di trattamento allestito di conseguenza.

2. Alla scadenza del periodo indicato, o comunque con frequenza almeno trimestrale, il Direttore della Unità Funzionale Territoriale DSM inviante, d'intesa con il Dirigente medico psichiatra responsabile del percorso diagnostico-terapeutico, procede alla verifica del caso e provvede:

- alla proroga del percorso riabilitativo indicandone i tempi e le successive date di verifica;
- ad una diversa collocazione dell'utente.

3. In caso di utenti toscani non residenti in ambito aziendale, i provvedimenti di cui sopra, relativi ad eventuali proroghe, aggiornamenti, modifiche di piani individuali o diverso collocamento, sono concordati tra il Servizio inviante e il Direttore Sanitario della Struttura.

4. La permanenza degli utenti presso la Struttura ha di norma una durata non superiore a 36

mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi con adeguata motivazione da parte del Direttore della
Unità Funzionale Territoriale DSM inviante per gli utenti dell'Azienda e dal Servizio inviante
per gli utenti provenienti dalle altre Aziende sanitarie.

5. La Struttura, tenuto conto delle esigenze individuali dei soggetti inseriti, assicura la
programmazione operativa, la gestione e il monitoraggio dell'attività svolta.

6. La proroga della permanenza all'interno della Struttura SRP. 2A è autorizzata dal Direttore
UOC Psichiatria Area Senese, sia per pazienti provenienti dalla Ausl Toscana Sud Est sia per
pazienti provenienti da altre Aziende Sanitarie.

Art. 13 - PRESTAZIONI

1. Il personale della Struttura provvede alle seguenti attività:

- collaborazione con il paziente per la cura del sé (igiene personale attiva e passiva, se
necessario, cura dell'abbigliamento, etc.);
- cura e pulizia degli ambienti di vita;
- preparazione e consumazione dei pasti;
- riordino della cucina e di tutti i locali;
- promozione della vita di gruppo e di relazionale sociale tra gli utenti;
- spesa alimentare;
- attività di shopping;
- apprendimento per gli utenti all'uso di mezzi pubblici;
- mantenimento di adeguate e appropriate relazioni familiari e stimolo alle relazioni
sociali, assumendo il ruolo di facilitatori sociali;
- attività di tempo libero;
- trasporto tramite autoveicolo dotato di nove posti per attività sanitarie, terapeutico -
riabilitative, con tutti gli oneri a carico della Struttura.

2. Sono a carico della Struttura le seguenti prestazioni:

- ospitalità continuativa nell'ambito della residenza;
 - servizi alberghieri di carattere generale compresa la pulizia degli ambienti;
 - fornitura di vitto completo (4 pasti giornalieri, colazione, merenda, pranzo - un primo piatto, un secondo piatto e contorno-due scelte, pane, acqua minerale-mezzo litro, frutta di stagione, cena - un primo piatto, un secondo piatto e contorno-due scelte, pane, acqua minerale mezzo litro, frutta di stagione). Il vitto tiene conto di eventuali prescrizioni dietetiche dell'ospite e delle preferenze culturali e religiose;
 - riscaldamento, acqua calda e fredda, energia elettrica ed ogni altra utenza utile alla gestione della struttura;
 - riordino e cambio settimanale ed ogni qual volta si renda necessario della biancheria da letto e da tavola e lavaggio della medesima, sempre adeguatamente pulita;
 - assistenza ed igiene della persona consistente in aiuto alla vestizione e svestizione, aiuto all'igiene personale e alla cura della persona, lavaggio della biancheria personale e collaborazione nella manutenzione degli indumenti personali;
 - interventi di manutenzione per il mantenimento della sicurezza e della funzionalità della struttura, degli arredi e delle attrezzature;
 - partecipazione ai progetti terapeutico riabilitativi individualizzati.
3. La Struttura mette a disposizione un autoveicolo adeguato con spese a totale suo carico.
4. Sono, invece, a carico dell'utente e/o dei familiari le seguenti prestazioni:
- assistenza medica generale e specialistica, comprese analisi mediche e prestazioni odontoiatriche;
 - fornitura di medicinali, protesi ed ausili sanitari, nonché altri presidi sanitari dovuti per legge da parte di altri enti preposti;
 - trasporto sanitario con ambulanza o veicolo attrezzato;
 - disponibilità di denaro per piccole spese giornaliere;

- vestiario, scarpe ed ogni altra fruizione di carattere personale;

- partecipazione a soggiorni vacanza e altre attività non organizzate dalla Struttura.

Art. 14 – FLUSSI INFORMATIVI

1. La Cooperativa si impegna ad assolvere al debito informativo regionale, registrando nel flusso informativo denominato RFC 160 tutta l'attività erogata presso i due moduli assistenziali disciplinati dal presente Accordo, resa in favore di utenti residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda e in favore di utenti provenienti da altre Aziende sanitarie.

2. La Cooperativa accetta di uniformarsi alle variazioni sia relative alla modalità di trasmissione flussi che agli adeguamenti informatici richiesti dalla normativa regionale.

3. La Cooperativa è tenuta inoltre a fornire i dati di struttura (modelli STS11 e STS 24) così come richiesto da Estar, nel rispetto delle scadenze e delle modalità di trasmissione delle richieste.

Art. 15 - FATTURAZIONE

1. Dal 31 marzo 2015, come da Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55, così come modificato dal Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, art. 25 (convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89), la trasmissione delle fatture emesse deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, tramite il Sistema di Interscambio. La Cooperativa è tenuta ad inviare le fatture elettroniche al seguente codice univoco dell'area senese: ZXFD74.

2. La Cooperativa provvede ad emettere fatture mensili distinte per l'attività erogata in favore di utenti dell'Azienda nel modulo SPR. 1 e SPR 2 A, entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui le attività sono state erogate.

3. Le attività erogate in favore di utenti di altre aziende sanitarie della Regione Toscana e di aziende sanitarie di altre regioni sono oggetto di fatturazione diretta nei confronti dell'Azienda sanitaria di residenza dell'assistito, che ha richiesto l'inserimento nella struttura dei "I Prati".

4. Ai fini della fatturazione da parte dell'Erogatore delle prestazioni erogate, l'Azienda trasmette l'ordine elettronico di fornitura tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini), utilizzando il seguente canale: coopass@poste-certificate.it, indicato dall'Erogatore stesso.

5. L'ordine elettronico annuale corrisponde al tetto massimo di spesa annuo contenuto nel presente Accordo. All'interno dell'ordine sono inserite, a cura dell'Azienda, le dodici rate mensili in cui si articola il tetto di spesa annuale. Sono fatti salvi eventuali periodi ridotti o eventuali revoche dell'ordine elettronico iniziale.

6. L'Erogatore è tenuto ad emettere fattura elettronica contenente il numero apposto sull'ordine di fornitura elettronico. Il numero d'ordine ha di norma durata annuale, fatti salvi eventuali periodi ridotti o eventuali revoche dell'ordine elettronico iniziale. L'Azienda non può provvedere alla liquidazione delle fatture non corredate dal numero dell'ordine. Per quanto riguarda le eventuali note di credito, esse devono riportare lo stesso numero di ordine delle fatture a cui si riferiscono.

7. Le Parti danno atto della Deliberazione ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione 27 luglio 2022, n. 371 “Nuovo aggiornamento della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, già aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017”, ed in particolare del punto 3.5 “Servizi sanitari e sociali” che prevede l'applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari anche ai contratti esclusi rispetto al codice dei contratti pubblici, con riferimento alle prestazioni di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. L'Ufficio Attività Amm.ve Zona Amiata Senese e Val d'Orcia USL Toscana Sudest provvede alla richiesta del Codice Identificativo Gara (CIG) in modalità semplificata, tramite l'apposito portale ANAC.

8. Lo Smart CIG relativo al presente Accordo contrattuale è riportato in ciascun ordine elettronico - NSO annuale, a cura dell'Azienda ed in ogni fattura elettronica mensile emessa dall'Erogatore, come previsto dalle richiamate Linee guida.

9. La Cooperativa si impegna ad inviare contestualmente all'invio della fattura elettronica relativa al modulo SPR 1 e SPR 2A, la documentazione necessaria all'espletamento dei controlli amministrativi, per ciascun modulo. In particolare dovranno essere trasmessi, tramite posta elettronica certificata i seguenti documenti: 1) Tabulato riepilogativo degli inserimenti per ciascuna fatture elettronica, con l'indicazione dei seguenti elementi: periodo di fatturazione mensile; tipologia di struttura; nome e cognome di ciascun utente e relativa residenza; giorni di effettiva presenza per utente; importo mensile complessivo; 2) Copia dei progetti terapeutici - riabilitativi individualizzati (PTRI) e copia di eventuali proroghe dei medesimi; 3) Registro giornaliero delle presenze, con annotazione delle assenze degli utenti, anche temporanee e la loro motivazione.

10. Il Tabulato riepilogativo e la Documentazione sanitaria sono trasmessi con cadenza mensile, in coincidenza con l'emissione della fattura elettronica, tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo ausltoscanasudest@postacert.toscana.it. Nell'oggetto è inserita la dicitura: *“Prestazioni accreditate: documentazione a corredo fattura elettronica del mese di, anno”*. I file sono protetti con modalità idonee ad impedire l'illecita o fortuita acquisizione delle informazioni trasmesse. A tal fine il file sono zippati e dotati di password per l'apertura (massimo 8 caratteri con: almeno 1 maiuscola, 1 minuscola, 1 numero, 1 carattere speciale). La password è resa nota all'Azienda tramite canali diversi da quelli utilizzati per l'invio (ovvero consegna *brevi manu* oppure comunicazione telefonica). La password ha una durata annuale, per poi essere sostituita con una nuova password, comunicata con le stesse modalità.

11. La documentazione prodotta conseguentemente all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo contrattuale, inclusi i progetti terapeutici - riabilitativi individualizzati (PTRI) e le relative proroghe, è conservata in originale presso la sede della Struttura, nel rispetto della vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione degli atti pubblici, anche ai fini di eventuali controlli amministrativi da parte dell'Azienda.

Art. 16 – PAGAMENTI

1. Il pagamento delle prestazioni erogate avviene entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche da parte della Cooperativa medesima, a condizione che siano pervenuti all'Azienda, contestualmente alle fatture stesse, gli allegati e la documentazione richiesta al fine dell'effettuazione dei controlli amministrativi.

2. E' fatto divieto alla Cooperativa, che accetta il patto con la sottoscrizione del presente atto, di cedere qualsiasi credito vantato nei confronti dell'Azienda a soggetti terzi, senza la espressa e formale accettazione da parte dell'Azienda medesima.

3. La liquidazione integrale delle competenze avviene solo nel caso che la Cooperativa risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali verificata a cura dell'Azienda, tramite l'acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC).

Art. 17 – CONTROLLI AMMINISTRATIVI

1. L'Azienda provvede ai controlli amministrativi delle prestazioni rese dalla Cooperativa, utilizzando la documentazione inviata dalla Cooperativa medesima contestualmente alla fattura mensile per ciascun modulo assistenziale, ovvero: il Tabulato riepilogativo, la Copia dei progetti terapeutici - riabilitativi individualizzati (PTRI) e copia di eventuali proroghe dei medesimi nonchè il Registro giornaliero delle presenze.

2. Nel caso in cui sia rilevata un'anomalia, l'Azienda ne dà comunicazione alla Cooperativa. La Cooperativa provvede a sanare le anomalie segnalate dall'Azienda come sanabili entro il mese successivo alla segnalazione. Diversamente l'importo relativo alle anomalie non sanate

verrà decurtato dalla liquidazione spettante alla Cooperativa. La Cooperativa è tenuta ad emettere nota di credito per anomalie non sanate o ritenute non sanabili.

Art. 18 – CONTROLLI SANITARI

1. L'Azienda esercita funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sanitario sulla qualità, quantità, efficacia, congruità e appropriatezza, clinica ed organizzativa, delle prestazioni rese dalla Società in via ordinaria e in relazione ai progetti speciali di cui al presente Accordo, al fine di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei pazienti nonché sulla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso per accertare il mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione-accreditamento. Resta ferma ogni altra competenza dell'Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro, riservata al Dipartimento di Prevenzione.

2. L'attività di controllo sanitario è svolta dal Nucleo Operativo Controlli Sanitari, istituito con Deliberazione del Direttore Generale n. 480 del 17 aprile 2019, secondo modalità, tempistiche e campionamenti definiti dal Piano Annuale dei Controlli, adottato annualmente dall'Azienda e trasmesso per la dovuta informativa alla Cooperativa.

3. Il Nucleo Operativo Controlli Sanitari redige un verbale di verifica in base al quale la Società è tenuta ad emettere nota di credito per gli importi relativi alle prestazioni ritenute non appropriate. La Cooperativa emette nota di credito entro 10 giorni dalla richiesta, trascorsi inutilmente i quali l'Azienda è autorizzata a trattenere gli importi dovuti sulle liquidazioni in giacenza.

4. Qualora il Nucleo Operativo Controlli Sanitari nell'esercizio delle proprie funzioni rilevi difformità relative ai requisiti di autorizzazione o accreditamento, i pagamenti delle prestazioni erogate sono sospesi a decorrere dalla data del sopralluogo, in attesa del pieno ripristino del possesso dei requisiti da parte della Società.

5. L'Azienda si riserva di rescindere l'Accordo contrattuale qualora dai sopralluoghi effettuati, da qualsiasi organo di vigilanza, ai sensi delle normative vigenti emergano irregolarità relative ai requisiti richiesti dalle normative o qualora la Società non ottemperi ad eventuali prescrizioni ricevute.

Art. 19 – INCOMPATIBILITA' DEL PERSONALE

1. La Cooperativa prende atto del principio di unicità del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale sancito dell'art. 4. comma 7 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, che rende il personale dipendente e convenzionato incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente o di natura convenzionale con altri soggetti, incluse le strutture private convenzionate con il medesimo Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. Inoltre, l'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale prevista dalla normativa vigente è esclusa in strutture private convenzionate con il medesimo Servizio sanitario nazionale, come ribadito anche dall'art. 1, comma 5, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. La Cooperativa prende altresì atto che la disciplina in materia di prevenzione della corruzione di cui alla Legge 8 novembre 2012, n. 190 ha inserito nell'art. 53, comma 16 ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un vincolo per tutti i dipendenti, che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubblica Amministrazione, di non poter svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

3. Tenuto conto della normativa vigente in materia di incompatibilità del personale del Servizio Sanitario Nazionale, la Cooperativa si impegna a non utilizzare personale

incompatibile per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente atto e a documentare lo stato del proprio organico a regime, con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente, mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa da soggetti comunque operanti nella propria struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione all'Azienda alla data di stipula del presente Accordo contrattuale e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno.

4. La Cooperativa prende atto che l'accertata insussistenza della capacità di garantire le proprie prestazioni con personale incompatibile comporta la revoca dell'accreditamento e la risoluzione del presente Accordo contrattuale, con facoltà per l'Azienda di adire le azioni necessarie per ripetere le eventuali somme indebitamente erogate alla Società, nonché di informare gli organi ed autorità competente per la tutela del cittadino.

Art. 20 - CARTA DEI SERVIZI

1 La Cooperativa adotta ed attua una propria Carta dei servizi, sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento della "Carta dei Servizi Pubblici Sanitari" emanato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995.

2. La Cooperativa si impegna altresì a comunicare all'Azienda in tempo reale le modifiche della Carta dei servizi e a procedere annualmente alla verifica e alla revisione della medesima.

3. La Cooperativa si impegna a dare adeguata pubblicità agli utenti della Carta dei Servizi.

4. Eventuali servizi ulteriori rispetto agli standard previsti dall'accreditamento, dovranno essere quantificati ed esplicitati nella Carta dei Servizi della Struttura e saranno a totale carico degli assistiti.

Art. 21 - INFORMATIVA AGLI UTENTI

1. La Cooperativa è tenuta ad informare l'utente in modo corretto sulle attività fruibili presso la medesima, con particolare riferimento alle procedure di accesso.

2. La Cooperativa riconosce il diritto della tutela dell'utente e le modalità per il suo esercizio di cui al Regolamento di Pubblica Tutela dell'Azienda, approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda 13 dicembre 2018, n. 1311, e consultabile al seguente indirizzo: <https://www.uslsudest.toscana.it/attivita-di-tutela>.

3. La Cooperativa collabora con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell'Azienda, predisponendo, su richiesta del medesimo, le dovute relazioni informative, al fine di assicurare una corretta e tempestiva risposta all'utenza. La Cooperativa collabora altresì con la Commissione Mista Conciliativa, secondo le procedure previste dal Regolamento di Pubblica Tutela.

Art. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. In riferimento alle prestazioni erogate in virtù del presente Accordo, le Parti si qualificano quali Titolari Autonomi del Trattamento, ai sensi dell'art. 4, par. 7) del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (RGPD).

2. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, le disposizioni del citato Regolamento e quelle del D. Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i..

3. Le Parti, al fine di disciplinare i reciproci rapporti in materia di trattamento dati, stipulano apposito "Accordo Data Protection", allegato al presente atto (**Allegato 1**).

4. I dati relativi ai soggetti che svolgono le attività di cui al presente Accordo ed a quelli che effettuano attività funzionali alla gestione amministrativa del rapporto convenzionale, saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, paragrafo 1 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 679/2016). Le parti si danno reciprocamente atto che le persone che agiscono per loro

conto sono state informate sull'utilizzo dei propri dati personali.

5. Le Parti si danno reciprocamente atto che le persone che agiscono per loro conto sono state informate sull'utilizzo dei propri dati personali.

6. La Cooperativa si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Azienda oltre quelli indicati dal presente Accordo, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate alla Società.

Art. 23 - COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA'

1. Nell'effettuazione del servizio, la Cooperativa risponde di eventuali responsabilità presenti e future in conseguenza al verificarsi di danni a terzi, persone, animali o cose, a seguito di un qualsiasi evento verificatosi nel corso e per causa di interventi oggetto del presente Accordo.

Per tali eventi la Cooperativa e manleva l'Azienda in ordine a qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione che eventuali terzi dovessero avanzare in seguito agli eventi dannosi intervenuti. A tal fine la Cooperativa si impegna a trasmettere all'Azienda, copia di polizza RCT/RCO (responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera), o di altra forma idonea di garanzia, paramtrate al volume di attività complessivamente svolta dalla Struttura, e a mantenerla per tutta la durata del presente Accordo contrattuale. La copertura assicurativa, con massimali e franchigia, oppure la misura di garanzia analoga, è pubblicata sul sito internet della Struttura.

2. La Cooperativa è tenuta all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e non.

3. la Cooperativa assicura il rispetto dei minimi salariali o di quanto previsto negli eventuali contratti collettivi e di categoria o dal proprio eventuale regolamento interno e da quanto previsto da norme statali e regionali applicabili.

4. la Cooperativa è tenuta all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", inclusa la dotazione di Dispositivi di Protezione Individuale.

Art. 24 - INADEMPIENZE E PENALI

1. Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto, tramite posta elettronica o posta elettronica certificata, le inadempienze stesse.

2. La Cooperativa potrà comunicare le proprie contro deduzioni all'Azienda nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora l'Azienda non accolga le contro deduzioni presentate, e la Cooperativa non provveda a sanare le inadempienze entro il termine notificato, e comunque non oltre quindici giorni, l'Azienda ha facoltà di applicare, in base alla gravità della violazione, una penalità da un minimo di € 400,00 ad un massimo di €1.000,00.

3. Per la violazione del divieto di cessione del credito senza espressa accettazione dell'Azienda, viene applicata una penale, ai sensi dell'articolo 1382 Codice Civile, pari ad € 5.000,00.

4. L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà compensare con quanto dovuto alla Cooperativa a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

5. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente contratto. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituirà esonero in alcun caso per la struttura

dall'adempimento dell'obbligazione per la quale sarà inadempiente e che avrà fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 25 - RECESSO

1. Ai sensi dell'art. 21-sexies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Azienda ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo contrattuale per intervenute modifiche organizzative, istituzionali o derivanti da innovazione normativa. In tal caso alcun indennizzo è dovuto alla Cooperativa da parte dell'Azienda.

2. Il recesso è esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r ed ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.

3. Il recesso ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di contratto già eseguita. Le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività avviate, con riferimento a pazienti eventualmente presi in carico.

Art. 26 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. L'Azienda potrà risolvere, inoltre, il contratto previa contestazione scritta e con preavviso di due mesi nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata o documenti irregolari;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto, tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione;
- mancata trasmissione dei flussi di attività e dei dati relativi alle caratteristiche del presidio, risultati non sanati alla fine dell'anno di competenza della attività;
- sospensione dell'attività non previamente concordata con l'Azienda;
- reiterata irregolarità contributiva (DURC);
- verificato e reiterato comportamento scorretto e lesivo degli interessi dell'utenza da parte

del personale messo a disposizione della struttura.

2. In tali casi l'Azienda si riserva di rivalersi per i danni eventualmente subiti.

Art. 27 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il presente Accordo contrattuale si risolve di diritto, ex art. 1456 del codice civile, salvo il risarcimento degli eventuali danni e ad ogni rimedio di legge, nei seguenti casi:

- qualora la Cooperativa non risulti più in regola con le procedure o con i requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e per l'accreditamento istituzionale e in caso di decadenza degli stessi;
- reato per condotta fraudolenta esercitata ai danni della Azienda;
- accertato caso di incompatibilità del personale addebitabile a responsabilità della Struttura;
- violazione delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali;
- inosservanza degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 (Tracciabilità flussi finanziari).

Art. 28 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente Accordo contrattuale, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Siena.

2. A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

Art. 29 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1. Le Parti sottoscrivono apposito Protocollo di legalità / Patto di integrità, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 2**), in attuazione dell'Art.1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in base al quale,

nello sviluppo della presente collaborazione, esse si uniformano ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

2. Il mancato rispetto delle clausole contenute nel Protocollo di legalità / Patto di integrità costituisce causa di esclusione dal rapporto di collaborazione in oggetto.

Art. 30 - DECORRENZA E VALIDITÀ'

1. Il presente Accordo contrattuale ha validità dal 1 gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2026 ed è rinnovabile per una ulteriore annualità, in virtù di accordi espressi tra le parti, formalizzati attraverso apposito atto deliberativo.

2. E' fatta salva la possibilità di rivedere i contenuti organizzativi ed economici del presente atto, in relazione a mutate esigenze organizzative e gestionali quantunque manifestatesi, da formalizzare con atto convenzionale suppletivo.

3. Il rinnovo è richiesto dalla parte interessata, entro i trenta giorni precedenti la scadenza dell'Accordo, a mezzo di posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r ed è disposto agli stessi patti e condizioni.

4. Decorso il termine finale senza che sia intervenuto il formale rinnovo del rapporto, l'Accordo, si intende cessato, con conseguente impossibilità di proseguire nell'erogazione delle prestazioni oggetto di collaborazione.

Art. 31 - SPESE

1. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A – Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per un importo pari a € 208,00. Le spese sono poste a carico della Cooperativa, la quale provvede tramite apposito bonifico sul seguente conto corrente bancario: IT 11 Y 01030 14217 000000622383, intestato all'Azienda.

2. Le spese di bollo sono successivamente assolate in maniera digitale dall'Azienda medesima, come da Autorizzazione all'assolvimento virtuale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Arezzo, n. 5062 del 16 febbraio 2016.

3. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono poste a carico della parte richiedente.

Art. 32 - FIRMA DIGITALE E REPERTORIO

1. Il presente Accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica.

2. Il presente Accordo contrattuale consta di n. 32 articoli, n. 38 pagine e n. 2 allegati ed è conservato agli atti della U.O.C. Affari Generali, che provvede ad iscriverlo al Repertorio aziendale.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo contrattuale, le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni di legge e/o regolamentari che disciplinano la materia.

Letto, firmato e sottoscritto

Cooperativa Sociale Coopass

Azienda Usl Toscana Sud Est

Il Legale rappresentante

Il Direttore UOC SSP, PA e TS





(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Le parti accettano tutte le clausole sopra riportate, nessuna esclusa. In particolare, la Cooperativa dichiara di aver considerato con particolare attenzione e accetta tutte le clausole essenziali ai fini dell'applicazione del presente Accordo contrattuale, che devono pertanto intendersi efficaci ai sensi dell'art. 1341 c.c.

Cooperativa Sociale Coopass

Azienda Usl Toscana Sud Est

Il Legale rappresentante

Il Direttore UOC SSP, PA e TS

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Deliberazione del Direttore Generale n. 1277 del 6 dicembre 2023

Accordo Data Protection fra Titolari Autonomi

(Data Protection Agreement)

TRA

La **Ausl Toscana Sud Est**, con sede legale in Arezzo, via Curtatone, 54 (C.F./P.Iva.

02236310518), di seguito denominata “Azienda”, nella persona di [REDACTED]

[REDACTED], domiciliata per la carica presso la sede operativa di Siena, Piazza

Carlo Rosselli, n. 26, la quale interviene non in proprio ma esclusivamente in nome e per

conto e nell’interesse dell’Azienda, nella sua qualità di Direttore U.O.C. Strutture sanitarie

pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari, a ciò delegata con Deliberazione del

Direttore Generale n. 1277 del 6 dicembre 2023, esecutiva ai sensi di legge, che la autorizza

ad impegnare legalmente, formalmente l’Azienda per il presente atto;

E

La **Cooperativa Sociale Coopass – Società Cooperativa a R.L.**, con sede legale in

Abbadia San Salvatore, Via Suor Gemma, 5 (C.F. e P.I 00851910521), di seguito denominata

“Cooperativa” o “Struttura”, rappresentata dal Presidente, [REDACTED]

[REDACTED] domiciliato per la carica presso la suddetta;

di seguito congiuntamente indicati come “Parti”, si conviene quanto segue:

ART. 1 (Autonoma titolarità del trattamento)

1. Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione

o condivisione per le finalità connesse all’esecuzione dell’**“ACCORDO**

CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA SUD EST E COOPERATIVA

SOCIALE COOPASS - SOCIETÀ’ COOPERATIVA A R.L - *Acquisto prestazioni*

sanitarie in favore di pazienti psichiatriche autori di reato nell’ambito del percorso regionale

di superamento OPG e per l'attuazione di programmi a media intensità riabilitativa presso la struttura residenziale psichiatrica "I Prati" di Abbadia San Salvatore".

2. Le Parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

ART. 2 (Scambio di dati: finalità e base giuridica)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che lo scambio di dati oggetto del presente DPA risponde ai principi di liceità determinati da specifiche norme ed è conforme alle disposizioni.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che lo scambio di dati oggetto del presente DPA è conforme alle disposizioni, alle linee guida e alle regole tecniche previste per l'accesso, la gestione e la sicurezza dei dati dalla normativa in materia di amministrazione digitale (D. Lgs.vo 82/2005 e relative linee guida e regole tecniche) e dalle altre norme di riferimento.

ART. 3 (Scambio di dati: ruoli, ambito e modalità)

1. I contraenti in relazione allo scambio di informazioni, inteso sia come trasmissione di dati sia di condivisione di archivi e al loro ruolo di essere sorgente o destinatario delle informazioni scambiate si qualificano nel seguito come:

- Ausl Toscana Sud Est quale soggetto Utilizzatore;

- Società Cooperativa Sociale Coopass – Società Cooperativa a R.L. quale soggetto Produttore.

ART.4 (Rispetto della normativa)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27

aprile 2016 Regolamento generale sulla Protezione dei Dati (RGPD).

2. In particolare, quali Titolari autonomi del trattamento, le Parti sono tenute a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione e il trattamento dei dati personali che risultino applicabili ai rapporti che intercorrono fra produttore di informazioni e utilizzatore sulla base del presente DPA.

3. Le Parti sono altresì tenute al rispetto della normativa in materia di amministrazione digitale e in materia di accesso, gestione e sicurezza dei dati.

ART. 5 (Misure di sicurezza)

1. Con riguardo alle misure di sicurezza da osservare nel trattamento dei dati e allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi previste, le Parti si impegnano:

- ad adottare adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative previste dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali ed ogni altra previsione derivante dall'Autorità di controllo e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, curandone il rispetto e l'applicazione da parte degli autorizzati al trattamento, effettuando, altresì controlli sull'operato dei medesimi;
- a verificare periodicamente e, ove necessario, ad adeguare le misure di sicurezza con riferimento all'analisi dei rischi aziendali, all'evolversi della normativa e al progredire dello sviluppo tecnologico;
- a garantire le evidenze e la documentazione comprovanti l'adozione delle misure tecniche ed organizzative idonee.

ART. 6 (Obblighi del personale autorizzato)

1. Le Parti si impegnano a far sì che l'accesso ai dati personali oggetto dello scambio sia consentito solo a coloro e nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione della

	convenzione, e che l'uso dei dati personali da parte del soggetto utilizzatore rispetti gli stessi	
	impegni assunti dal produttore riguardo alla conformità legale del trattamento e la sicurezza	
	dei dati trattati con misure adeguate alla tipologia dei dati degli interessati e dei rischi	
	connessi.	
	2. Ognuna delle Parti individua un proprio referente tecnico, responsabile dell'accesso, della	
	gestione e della sicurezza dei dati e dell'applicazione delle relative norme, linee guida e	
	regole tecniche, tenuto a comunicare tempestivamente all'altra parte modifiche,	
	aggiornamenti, esigenze, problematiche, incidenti e quanto ritenuto necessario nella corretta	
	gestione dei dati, al fine di assicurarne la conformità ai principi e alle disposizioni normative	
	di riferimento.	
	ART.7 (Responsabilità)	
	1.Fatto salvo quanto previsto come inderogabile dalla legge, nessuna responsabilità sarà	
	imputabile al produttore del dato per i trattamenti operati dall'utilizzatore, eccettuati i casi di	
	cattiva gestione o trattamento non conforme nella fase di raccolta originaria dei dati personali.	
	Ferma restando la responsabilità del produttore verso i terzi e verso l'utilizzatore nei rapporti	
	reciproci, l'utilizzatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il produttore – per qualsiasi	
	danno, incluse spese legali- che possa derivare da pretese avanzate nei confronti del	
	produttore da terzi – inclusi i soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti- a seguito	
	dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili	
	all'utilizzatore.	
	ART. 8 (Compliance e cooperazione)	
	1.Le parti si garantiscono reciprocamente che i dati trattati da ciascuna di esse in esecuzione	
	del presente DPA formano oggetto di puntuale verifica di conformità alla disciplina rilevante	
	in materia di trattamento dei dati personali , ivi compreso il RGPD, alla normativa in materia	
	di amministrazione digitale e in materia di accesso, gestione e sicurezza dei dati e si impegnano	
	4	

altresì alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'art. 12 e ss. Del RGPD ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte.

ART. 9 (Durata)

1. Il presente accordo produce effetti e vincola le Parti dalla sua sottoscrizione e fino alla cessazione della convenzione di cui all'art. 1, indipendentemente dalla causa di detta cessazione.

ART. 10 (Rescissione)

1. La rescissione del presente DPA avviene per istanza di parte qualora, la stessa ritenga che lo scambio di informazioni leda per qualsivoglia motivo i legittimi diritti degli interessati.

Cooperativa Sociale Coopass

Azienda Usl Toscana S/E

Il Legale rappresentante

Il Direttore UOC SSP, PA, TS





(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Deliberazione del Direttore Generale n. 1277 del 6 dicembre 2023

**Protocollo di legalità/Patto di integrità tra AUSL TSE e Soggetti privati
accreditati e convenzionati (Art. 1, comma 17, Legge 190/2012)**

**Protocollo di legalità / Patto di integrità nell'ambito del rapporto di collaborazione tra
Azienda Usl Toscana Sud Est Cooperativa Sociale Coopass – Società Cooperativa a R.L.**
e per: *Acquisto prestazioni sanitarie in favore di pazienti psichiatrici autori di reato
nell'ambito del percorso regionale di superamento OPG e per l'attuazione di programmi a
media intensità riabilitativa presso la struttura residenziale psichiatrica "I Prati" di
Abbadia San Salvatore*

Tra

L'Azienda Asl Toscana Sud Est, con sede legale in Arezzo, via Curtatone, 54 (C.F./P.Iva.
02236310518), di seguito denominata "Azienda", nella persona di [REDACTED]
[REDACTED] domiciliata per la carica presso la sede operativa di Siena, Piazza
Carlo Rosselli, n. 26, la quale interviene non in proprio ma esclusivamente in nome e per
conto e nell'interesse dell'Azienda nella sua qualità di Direttore U.O.C. Strutture sanitarie
pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari, a ciò delegata con Deliberazione del
Direttore Generale n. 1277 del 6 dicembre 2023, esecutiva ai sensi di legge, che la autorizza
ad impegnare legalmente, formalmente l'Azienda per il presente atto;

e

La Cooperativa Sociale Coopass – Società Cooperativa a R.L., con sede legale in
Abbadia San Salvatore, Via Suor Gemma, 5 (C.F. e P.I 00851910521), di seguito denominata
"Cooperativa" o "Struttura", rappresentata dal Presidente, [REDACTED]
[REDACTED], domiciliato per la carica presso la suddetta;

Premesso che:

-il mancato rispetto delle clausole contenute in questo documento costituisce causa di

estinzione del rapporto di collaborazione indicato sopra;

-questo documento deve essere obbligatoriamente e attentamente esaminato e sottoscritto per accettazione dal titolare o legale rappresentante del soggetto privato interessato.

Art. 1 - Oggetto

Il presente Protocollo di legalità / Patto di integrità esige di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio, beneficio o utilità, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Art. 2 – Obblighi Ausl Tse

Il personale, i collaboratori e i consulenti di Ausl Tse impiegati ad ogni livello nella presente collaborazione, sono consapevoli, per espresso disposto di legge, del Protocollo di legalità / Patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto (normativa in tema di prevenzione della corruzione nazionale ed aziendale, codice etico e di comportamento aziendale).

A tal fine, il predetto personale si impegna a comunicare prontamente al proprio Responsabile di Struttura, al Responsabile Anticorruzione e alla Struttura amministrativa di riferimento per la gestione della collaborazione eventuali comportamenti difformi posti in essere dai soggetti coinvolti a vario titolo.

Art. 3 – Obblighi del Contraente

Il Contraente si impegna a segnalare ad Ausl Tse qualsiasi tentativo di irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del rapporto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla collaborazione/procedura stessa.

Lo stesso si impegna a rendere noti, su richiesta di Ausl Tse tutte le eventuali transazioni finanziarie esistenti e riguardanti il presente rapporto.

Il Contraente si impegna al pieno e leale rispetto delle norme contenute nel Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti, come attuato dal Codice di comportamento di Ausl Tse, per la specifica parte di competenza, del quale dichiara di aver preso piena visione e conoscenza.

Il Contraente è a conoscenza del disposto dell'art. 53 del D. Lgs. N. 165/2001, così come modificato dalla Legge 90/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, disposizione per la quale è fatto divieto ai dipendenti di Ausl Tse che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stessa, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Il Contraente dichiara quindi di non aver attualmente in essere rapporti di lavoro o professionali con il predetto personale dell'Azienda e si impegna altresì a non instaurarne fino a tre anni dopo la cessazione del rapporto di pubblico impiego, consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla predetta normativa, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati, ad essi riferiti.

Lo stesso dichiara inoltre di rispettare i divieti previsti dall'art. 4 del DPR 62/2013, in particolare:

- di non offrire regali o altre utilità, in particolar modo se a titolo di corrispettivo per un atto d'ufficio da cui possa trarre direttamente o indirettamente benefici (commi 2 e 5);
- di non conferire incarichi di collaborazione a dipendenti con cui abbia, o abbia avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in ordine a decisioni/attività inerenti all'ufficio di appartenenza (co. 6).

Il Contraente si impegna a segnalare prontamente all'Azienda e al suo Responsabile per la

Prevenzione della corruzione eventuali comportamenti difforni posti in essere dai dipendenti in ordine all'esecuzione del presente contratto.

Art. 4 – Sanzioni

Il Contraente è consapevole che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Protocollo di Legalità / Patto di integrità, comunque accertati da Ausl Tse, potranno essere applicate le sanzioni seguenti, non solo in maniera alternativa, ma anche congiuntamente, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, in relazione alla gravità dell'evento e all'eventuale recidiva dello stesso:

-risoluzione del rapporto anche nel caso di un solo episodio perché comunque giudicato grave e rilevante;

-segnalazione alle Autorità competenti, compresa l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Art. 5 – Durata del Protocollo di Legalità / Patto di Integrità e delle relative

sanzioni

Il presente Protocollo di Legalità / Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili, resteranno in vigore per tutta la durata del rapporto a cui afferisce.

Per le specifiche previsioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla Legge n. 190/2012 e di cui dall'art. 4, commi 2 e 6, del D.P.R. n. 62/2013, ambedue descritte all'art. 3 "Obblighi del contraente", il presente Protocollo di Legalità / Patto di Integrità e le relative sanzioni restano in vigore per i periodi corrispondenti alle annualità fissate dalle predette disposizioni.

Per Azienda Usl Toscana Sud Est - Direttore U.O.C. Strutture sanitarie pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari [REDACTED]

Per Cooperativa Sociale Coopass – Società Cooperativa a R.L. - [REDACTED]